

modifica
02/03/2024

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 13/2020 "ALA 82 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"

Organi della procedura:

Ill.mo Sig. Giudice Delegato **Dott. Giorgio Jachia**

Curatore Avv. **Stefano D'Auria**

ISTANZA DI APPROVAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX
ART. 104 L.F. PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE

Il sottoscritto Avv. Stefano D'Auria, Curatore della procedura concorsuale in epigrafe,

premessso

- che, in data 02/09/2020, il sottoscritto Curatore depositava il programma di liquidazione ex art. 104-ter l.f.;
- che, in data 22/12/2020, codesto Giudice Delegato, esercitando funzioni vicarie del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 41, comma 4, L.F., approvava il suddetto programma di liquidazione ex art. 104-ter l.f., autorizzando l'esecuzione degli atti conformi;
- che in detto programma di liquidazione, al punto "7.3) Azioni revocatorie", il sottoscritto Curatore preannunciava l'intenzione di intraprendere un'azione revocatoria nei confronti della **A.L.V. ELETTROSERVICE DEI FRATELLI DELLA FEMINA S.R.L.S.**, con sede in Angri (SA) alla Via Dei Goti n. **380**, alla quale, in data 14/01/2019, cui la fallita Ala 82 aveva ceduto un immobile sito nel Comune di Angri, alla via Nazionale, spogliandosi così dell'ultimo bene di sua proprietà;
- che, col patrocinio dell'Avv. Fabio Basso, veniva quindi promosso innanzi al **Tribunale di Salerno il giudizio iscritto al n. 1950/2021 R.G.**;
- che **la domanda promossa dalla Curatela veniva accolta con ordinanza ex art. 702bis c.p.c. dell'8/01/2024, notificata e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;**
- che Cass. sez. un., 23/11/2018, n.30416 ha statuito che "La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena

Fall. N.
13/2020 R.F.

Sent. n.:
13 del 03/03/2020

G.D.:
Dott. Giorgio Jachia

Curatore:
Avv. Stefano D'Auria

efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo" e pertanto è pacifico il diritto restitutorio del bene oggetto del contratto di vendita dichiarato inefficace;

- che, infatti, quando vittoriosa in revocatoria è una procedura fallimentare, il vittorioso esperimento della revocatoria produce anche un effetto restitutorio, nel senso che la restituzione del bene alla massa non realizza una vicenda traslativa, in particolare rappresentata dal suo riacquisto al patrimonio del fallito, ma piuttosto una funzione ripristinatoria della garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c.;
- che, pertanto, **pur rimanendo la proprietà del bene oggetto del contratto revocato in capo all'acquirente, il curatore ha il diritto di ottenere la restituzione del bene per consentire alla massa di soddisfarsi sullo stesso previa liquidazione con le regole del fallimento;**

premessato altresì

- che le circostanze sin qui rappresentate sono ovviamente avvenute successivamente al deposito ed all'approvazione del programma di liquidazione e pertanto **hanno determinato "sopravvenute esigenze" ex art. 104-ter, comma 6, l.f. legittimanti la presentazione di un supplemento del piano di liquidazione;**
- che, più precisamente, il **punto 6.1) del depositato programma di liquidazione, relativo ai beni immobili da liquidarsi, deve essere integrato** con la previsione di vendita dell'immobile oggetto di revocatoria tramite procedure competitive;
- che, pertanto, **ai sensi dell'art. 104-ter, comma 6, l.f.**, si sottopone all'approvazione del Giudice Delegato, in sostituzione del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 41, comma 4, L.F., la seguente modifica del programma di liquidazione:

Punto n. 6.1) "Immobili"

Il Curatore acquisirà la disponibilità delle seguenti consistenze immobiliari site nel Comune di Angri, alla via Nazionale:

- locale al piano terra con ammezzato della consistenza castale di metri quadrati quattrocentoquarantatre (mq 433); Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Angri al foglio 5 particella 848 sub. 15 Via Nazionale piano T cat. C3 cl. 2 consistenza mq. 433 Rend. euro 469,61;

- locale al primo piano della consistenza catastale di metri quadrati trecentocinquantadue (mq 352); Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pagani al foglio 5 particella 848 sub. 23



Via Nazionale piano 1 cat. C2 cl. 2 consistenza mq. 352 Rend. euro 254,51;

oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e 66 l.f. esperita dalla Curatela, accolta con ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del Tribunale di Salerno dell'8/01/2024, notificata e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Il Curatore tenterà le vendite immobiliari dei suddetti cespiti attraverso procedure competitive di cui all'art. 107 l.f. in ossequio alla direttiva del Presidente della III Sezione del Tribunale di Salerno del 28/02/2022 sulle modalità delle procedure competitive e secondo lo schema di gara alla stessa allegato.

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Curatore

chiede

che la S.V. III.ma, esercitando funzioni vicarie del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 41, comma 4, L.F., voglia approvare il supplemento al programma di liquidazione, così come proposto in premessa, ed autorizzare l'esecuzione degli atti conformi allo stesso.

Salerno, 28 febbraio 2024

Il Curatore

Avv. Stefano D'Auria
Stefano D'Auria

